



EDIZIONE 03/2019

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei
veicoli a motore

VEICOLI COMMERCIALI

Il presente SET informativo contenente:

- Il DIP (documento informativo precontrattuale)
- Il DIP AGGIUNTIVO (documento informativo aggiuntivo)
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il presente allegato è parte integrante della Polizza.

Sfera Auto

Numero Verde 800.76.71.03

Ultimo aggiornamento del 01/03/2019

Polizza RC Veicoli Commerciali

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società ABC Assicura

Prodotto: "Sfera Auto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata.
- ✓ Danni causati a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice.
- ✓ Danni causati a terzi dal rimorchio agganciato a motrice propria di terzi quando l'evento si verifica in Germania, Spagna, Grecia e Francia.
- ✓ Veicolo adibito a scuola guida: danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché in presenza di istruttore abilitato.
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su autobus.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- ! per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
- ! per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive o conseguenti alla circolazione all'interno di circuiti;
- ! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc...);
- ! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- ! veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- ! veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- ! se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.

Per i casi di cui sopra, ad eccezione dei primi due punti, la Società ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 2.500,00 e 20.000,00 euro.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, in Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Andorra.
- ✓ L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purché sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
- In caso di contratto stipulato con tecniche di vendita a distanza, la polizza debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Società a mezzo fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Società. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
- In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
- Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Società e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazione di distruzione degli stessi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o, in alternativa e su richiesta, semestrale (maggiorazione per interessi di frazionamento nella misura del 3%). In tal caso la rata deve essere pagata alla scadenza semestrale convenuta.
- Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet della Società o dell'intermediario; contante, presso l'intermediario che ha emesso il contratto, eccetto il caso in cui lo stesso sia una Banca, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario (es. agente).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
- In presenza di frazionamento semestrale, se non paghi il premio della seconda semestralità, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
- La durata del contratto è indicata in polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
- Qualora avessi sospeso il contratto, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa. E' opportuno pertanto che non venga utilizzato, né parcheggiato in aree pubbliche o a queste equiparate.
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso disdire il contratto?

- In caso di contratto stipulato con tecniche di vendita a distanza, qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto, sempre che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
- Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, puoi comunque formalizzare la volontà di risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altro strumento equipollente, ad esempio posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
- E' possibile annullare il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C.Auto corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.



Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri (Veicoli Commerciali)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

ABC Assicura S.p.A.

Prodotto: "Sfera Auto"



Data di aggiornamento: 01/03/2019 - Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia, Via Carlo Ederle n° 45 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458372333 - sito internet: www.abcassicura.it - e-mail: infoauto@abcassicura.it - indirizzo PEC: abc.assicura@pec.gruppocattolica.it. L'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Abc Assicura S.p.A. - Servizio Vendite - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona oppure Casella Postale 31 - Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Società è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione con D.M. 8 marzo 1982 - GU 18 marzo 1982 n. 76. Registro delle Imprese di Verona n° 00647820232. E' iscritta all'albo imprese IVASS - EX ISVAP n. 1.00054, Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 15 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 9 milioni di euro, 5 milioni di altre riserve e 1 milione di perdite portate a nuovo);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 4,6 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 12,9 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 12,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,80 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <http://www.abcassicura.it/corp.php?ida=2365>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la Società massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente delle seguenti estensioni: • ricorso terzi da incendio. copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di euro 300.000,00;



	• carico e scarico. copre i danni cagionati involontariamente dai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna, e fino al massimale di responsabilità civile indicato in polizza.
Tipo di guida	Non sono previste formule di personalizzazione sulla base del conducente del veicolo.
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalsa RCA Smart)	Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro , la Società rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Terzi trasportati	Se acquisti questa garanzia, in deroga all'art. 54 del codice della strada, sono coperti, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati nella cabina di guida o a fianco del conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone. La garanzia non può essere acquistata nel caso in cui il veicolo trasporti merci pericolose. In tal caso la copertura è limitata al personale di scorta o addetto alle operazioni di carico e scarico.
Sgombero neve	Con questa garanzia puoi tutelarti, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza , contro i danni provocati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili, purchè tu sia regolarmente autorizzato a svolgere dette attività da parte delle Autorità competenti.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Qualora si verifichi un sinistro che rende impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza. Potrai scegliere tra una delle soluzioni sotto riportate a seconda del veicolo che devi assicurare. Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi acquistare l'Assistenza "Basic", che prevede a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: il soccorso stradale, l'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, il supporto sanitario e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio. Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico superiore a 3.500 kg, puoi acquistare l'Assistenza "Gommati Pesanti", che prevede a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: il soccorso stradale, l'invio di pezzi di ricambio per il veicolo in quanto non reperibili sul posto, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di medicinali urgenti a seguito di infortunio, l'organizzazione del viaggio di rientro a seguito di infortunio conseguente ad incidente. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Limitatamente ai veicoli per trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi personalizzare la copertura Assistenza con l' Assistenza "Best" che offre i servizi di cui alla garanzia "Basic" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l'invio di un taxi per il recupero dell'auto sostitutiva, il rientro dei passeggeri o la prosecuzione del viaggio fino al luogo di destinazione, o se il sinistro si verifica all'estero, il prolungamento del soggiorno per infortunio o malattia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: • mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; • gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; • terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile l'erogazione della prestazione; • dolo dell'assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci.



PROTEZIONE LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Puoi personalizzare la copertura inserendo la Protezione legale per la circolazione. La formula "Standard". Copre l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi, recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e dolosi, assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo, sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria. L'importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a euro 8.000,00, relativamente alla protezione legale per la circolazione.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione "Standard", le garanzie non sono valide principalmente: • per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; • per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; • se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all'immatricolazione; • nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o inerente l'omissione di fermata e assistenza; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; • in materia fiscale e amministrativa; • per controversie con la Società.

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Con questa garanzia la Società corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Società corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: • un minimo di euro 20.000,00 per il caso morte ed invalidità permanente; • ad un massimo di euro 80.000,00 per il caso morte ed invalidità permanente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: • diaria da ricovero. che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • rimborso spese di cura. che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e i 75 anni. Franchigie. E' prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del 3%. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; • guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; • partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario. • pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore.

INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale)	
Garanzie di base	Incendio ed eventi atmosferici. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Relativamente agli eventi atmosferici, la copertura è prestata per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Incendio. Se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. E' previsto un limite di indennizzo nella misura di 3.000 € e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Eventi atmosferici versione estesa. se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: alluvioni e inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Estensione optional e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: • il danno da furto parziale è quantificato in 500 €; • in polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 €; • l'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l'ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • semplici bruciature non seguite da incendio; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.

KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Se prevista per il tipo veicolo, prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato (forma "solo collisione"). La copertura può estesa anche ai casi di urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma "completa").
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione optional e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 €.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti. La garanzia è prestata con scoperto e relativo minimo indicati in polizza. Per sapere come funziona lo scoperto e il relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO - Limitazioni, esclusioni e rivalse. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.
---	--

GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale)	
Garanzie di base	Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie, personalizzati per tipo veicolo, che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: • la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti; • la riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo; • la duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; • l'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto; • il ripristino dell'impianto elettrico e idrico per danni prodotti da roditori, limitatamente ai camper. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni. Sono esclusi i danni: • avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C.Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc...).

R.C.AUTO

Il contraente o l'assicurato devono comunicare il **sinistro R.C.AUTO** alla Società o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Società/Agenzia:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

Garanzie diverse dall'R.C.AUTO

Per i **sinistri** che coinvolgono le garanzie **Assistenza** e **Protezione legale** la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Per i **sinistri** relativi alle altre **garanzie diverse dall'R.C.Auto** (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Società deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di **sinistro stradale**, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta **convenzione di indennizzo diretto**, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, **puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio**, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA.

Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito www.consap.it.

Qualora il **sinistro** sia invece definito al di **fuori della convenzione indennizzo diretto**, **puoi evitare l'applicazione del malus** offrendo alla Società, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa.

Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".



	Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a:	
	Assistenza Mapfre Assistance strada Trossi, 66 - 13871, Verrone (Biella). Principali riferimenti: • telefono: 800.053.088 (dall'estero 015.255.95.91); • telegramma: Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella).	Protezione legale ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia viale del Commercio n. 59 - 37135, Verona Principali riferimenti: • telefono centralino: 045.8290411; • fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; • e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it; • fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
	Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti , rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione .	
Obblighi dell'impresa	Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: • entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; • entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; • entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la società verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dall'R.C.Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..) il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.	



Quando e come devo pagare?

Premio	In relazione alle garanzie diverse dall'R.C.Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente ecc...) il premio deve essere pagato per l'intero alla consegna della polizza mediante le seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa o dell'intermediario. Qualora il contratto venga concluso in Agenzia è ammesso il pagamento in contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Rimborso	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'R.C.Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Società provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive all'incendio o furto totale.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per le garanzie diverse dall'R.C.Auto la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Società invia al contraente o mette a tua disposizione presso l'agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza e l'emissione di un'appendice di proroga o quietanza. Relativamente alla copertura assicurativa, e ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP, si evidenzia che per le garanzie "Assistenza", "Protezione legale" e "Protezione conducente", la copertura è prestata fino alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza o sul certificato di assicurazione.
Sospensione	E' possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, anche per le garanzie opzionali, puoi comunque formalizzare la volontà di risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altro strumento equipollente, ad esempio posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	Per i contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo) entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, il è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.
Risoluzione	Sia per la garanzia R.C.Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Qualunque soggetto, proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario), che intenda integrare la copertura obbligatoria della responsabilità civile (R.C.Auto), per una maggior tutela del proprio patrimonio, proteggersi da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici ecc...) o tutelare la propria integrità fisica o quella di chi guida il veicolo.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 11%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: <i>ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazione Soc. Coop Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)</i> In alternativa al: • Fax: 02.21072280 • Email: reclami@abcassicura.it La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
----------------------------------	--

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C.Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Società, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società. Per la garanzia R.C.Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Società, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; l'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente).

PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETÀ DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOSSARIO R.C. AUTO e CVT VEICOLI COMMERCIALI

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi non di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente.

Aggravamento del Rischio: documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc...) e che la Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Allagamento: afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto non dovuto a fenomeno naturale.

Alluvione: evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Aree Aeroportuali: area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione. Limitatamente alla sezione

Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli articoli 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 (assistenza Basic), 39, 40, 44, 51, 52, 53, 54 (assistenza Best), le persone trasportate a bordo del veicolo stesso. Limitatamente alla sezione protezione legale: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione: il Proprietario, il Locatario, il conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo indicato in Polizza.

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere Conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il Sinistro.

Attestazione dello stato di rischio: documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca dati: la banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bufera: tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Beneficiario: il soggetto, o i soggetti, che risultano essere eredi legittimi o testamentari del Conducente del veicolo Assicurato cui la Società liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale. Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente".

Car sharing: servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta verde: certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo Assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

Condizioni di Assicurazione: le condizioni generali di Assicurazione che disciplinano ciascuna Copertura Assicurativa.

Classe interna: classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (C.U.).

Classi di merito di conversione universale (C.U.): classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal provvedimento IVASS n. 72 del 3 maggio 2018 e delle eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il Premio.

Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto o Contratto di Assicurazione: il documento comprensivo delle Condizioni di Assicurazione che prova l'accordo con il quale l'Impresa attraverso il pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi dell'evento per cui è prevista la Copertura Assicurativa.

Copertura Assicurativa: la/le copertura/e prevista nell'ambito del Contratto di Assicurazione scelte del Contraente secondo quanto indicato in Polizza.

Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Degrado commerciale: percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che lo stesso ha al momento del sinistro.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Familiare Convivente: la persona fisica Convivente nel medesimo Nucleo Familiare del Proprietario.

Fatto accidentale: l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, sempreché tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Frana: distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Furto: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Grandine: precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

Inondazione: allagamento in tempi brevi di area ben definita e abitualmente subaerea da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Incidente: l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o Regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infocar: listino di Quattroruote che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" l'Infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS ex ISVAP: indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Intermediario: la Banca o qualsiasi altro soggetto autorizzato a collocare la Polizza.

Locatario: la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Mapfre assistance: il marchio che identifica Mapfre Asistencia S.A..

Massimale: l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'Assicurazione.

Minimo non indennizzabile: parte di danno che a termini di polizza rimane a carico dell'assicurato.

Nucleo Familiare: il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.

Numero Verde: 800.76.71.03.

Optionals non di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente, esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap: la persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione che impegna la Società ad indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto ed indicato in polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.

Proprietario: l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: è il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri (definizione relativa alla sezione Assistenza).

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto.

Regolamenti: indica i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni emanati dall'ISVAP, ora IVASS ovvero qualsiasi altra fonte secondaria rilevante emanata da un'autorità competente.

Responsabilità principale: responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Responsabilità concorsuale: responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Risarcimento diretto: procedura, applicabile secondo le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e Regolamento n. 254/06).

Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Smottamento: scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Scoperto: percentuale variabile della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sforzo: evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'assicurato. Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente".

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo Assicurato dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Furto, anche parziale o tentato, Rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Società: oppure Impresa: ABC ASSICURA S.P.A..

Società Gestionaria: ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Sostanze stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Struttura Organizzativa: la struttura di Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori. E' in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel Contratto.

Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Uragano: tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

Valore assicurato: il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equipollente.

Veicolo: autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, autoveicoli e motoveicoli uso speciale, camper, autobus, rimorchi, targhe in prova, macchine operatrici e macchine agricole in genere.

Limitatamente alla sezione Assistenza:

- Basic e Best: autoveicolo per trasporto di cose, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarozzetta che:
 - non superino a pieno carico di 3.500 kg;
 - sono ad uso conto proprio o conto terzi;
- gommati pesanti: autoveicoli per trasporto di cose, adibiti ad uso conto proprio o conto terzi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg (autoarticolati, autotreni, autosnodati, trattori stradali e autoveicoli ad uso speciale).

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO MRA CAUTO RC ABC VEICOLI COMMERCIALI

SEZIONE NORME COMUNI RCA Condizioni generali

Articolo 1

Conclusione del Contratto e periodo di copertura

Il Contratto è concluso al momento in cui il Contraente riceve la Polizza/quietanza di pagamento. Le Coperture Assicurative operano esclusivamente se indicate in Polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, sempreché sia stato pagato il Premio pattuito; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avranno termine alle ore 24 del giorno indicato nella Polizza.

Articolo 2

Pagamento del Premio

Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per il periodo assicurativo di un anno.

Il pagamento del Premio può essere corrisposto in un'unica soluzione oppure in più rate che devono essere pagate alle scadenze previste in Polizza, contro rilascio di quietanze che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Se alla scadenza della rata il Contraente non paga la successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento. Il contratto è risolto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti (art. 1901 del C.C.).

Il pagamento del Premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Società o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito *internet* dell'Impresa o dell'intermediario.

Qualora il contratto venga concluso tramite intermediario, eccetto il caso in cui lo stesso sia una Banca, è ammesso il pagamento in contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

L'importo indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Articolo 3

Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun Sinistro, il Contraente ha diritto a recedere dal Contratto ed a ricevere in restituzione il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.

Per avvalersi di questo diritto, il Contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto, inoltrando alla Compagnia il certificato d'Assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione degli stessi.

Alla ricezione dei documenti, la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

Articolo 4

Modalità di sottoscrizione del Contratto

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle Coperture Assicurative richieste e la correttezza dei Massimali/somme assicurate, delle Franchigie e Massimali/somme assicurate, delle Franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Società mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione.

Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e codice del consumo).

Articolo 5

Durata del Contratto e proposta di rinnovo

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo e cessa alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.

Fermo restando quanto sopra, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

La Società o l'intermediario si riservano la facoltà di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza.

Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, direttamente sul sito internet della Società o chiamando il Numero Verde ovvero per il tramite dell'Intermediario incaricato dall'Impresa, al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del Premio con le modalità indicate dalla Società o dall'Intermediario.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora il Contraente decida di non rinnovare il Contratto, l'Impresa, manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura assicurativa.

Per le garanzie diverse dall'R.C.A. la copertura è prestata fino alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza o sul certificato di assicurazione.

Articolo 6

Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, **su richiesta dell'assicurato**, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 7

Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 8

Cessazione del rischio

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
- nonché furto o rapina senza ritrovamento;

il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società inoltrando la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata o autocertificazione di distruzione degli stessi), salvo il caso di furto o rapina.

La Società su richiesta del contraente provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
- risoluzione del contratto;
- cessione del contratto;
- sospensione del contratto.

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione)

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può **chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo**:

- di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.**

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà **fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.**

Qualora l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto di detta garanzia verrà rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo.

Risoluzione del contratto

Il contraente può **risolvere il contratto** con la restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento dell'inoltro **della copia**:

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del veicolo;
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Qualora il veicolo sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale Carta verde (se rilasciata) o dell'autocertificazione di distruzione degli stessi.

Relativamente al caso di furto o rapina, la risoluzione del contratto nei termini di cui al primo comma, ha effetto, **previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente **sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata) o dell'autocertificazione di distruzione degli stessi.

Cessione del contratto

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul contratto ceduto **non sono ammesse sospensioni o variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Sospensione del contratto

Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'articolo "Sospensione e riattivazione del contratto".

Articolo 9

Sostituzione/duplicato del certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di Premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dai Regolamenti. Relativamente al caso di deterioramento del certificato, il Contraente potrà inoltrare una autocertificazione di distruzione del certificato e dell'eventuale Carta verde (se rilasciata).

Articolo 10

Sospensione della Copertura Assicurativa / Riattivazione

(condizione valida solo se espressamente indicata in Polizza)

Sospensione

Qualora il Contraente intenda **sospendere la Copertura Assicurativa R.C. Auto in corso di Contratto** è tenuto a farne richiesta scritta alla Società restituendo il certificato e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione degli stessi.

La sospensione:

- ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dell'autocertificazione di distruzione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del Contratto. Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 1 mese.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice.

La sospensione non è consentita:

- qualora il periodo di assicurazione in corso con premio pagato e non goduto sia inferiore a 1 mese;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

La **riattivazione del contratto avviene su richiesta del contraente** per il medesimo o altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione del Bonus/Malus"

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.**

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore sul contratto sospeso.

- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito.

Qualora il Contraente non provveda alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà, **previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione**, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione. Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (**eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi**).

Articolo 11

Mancata autocertificazione distruzione Certificato e Carta Verde

Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (si rilasciata), la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.

Articolo 12

Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Articolo 13

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Articolo 14

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione **sono a carico del Contraente**.

Articolo 15

Richiesta di informazioni

Eventuali richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo potranno essere rivolte presso l'Intermediario ovvero direttamente alla Società. La Società provvede a fornire riscontro nel termine di venti giorni tenuto conto delle specifiche richieste.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 12

Oggetto del contratto

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La società inoltre assicura:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione e **fino alla concorrenza di euro 300.000**.

Sono comunque esclusi:

- **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato**, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;

- **i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.**

- la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.**

La garanzia è prestata nel limite del massimale RCA indicato in polizza.

- la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna, della Grecia e della Francia, dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice propria di terzi.
- la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Si precisa che è considerato terzo:
 - l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, **salvo durante l'effettuazione dell'esame;**
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

La condizione è identificata in polizza come condizione speciale B.

- **relativamente agli autobus**, la responsabilità del contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La condizione è identificata in polizza come condizione speciale C.

Per questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

Rimorchi - rischio statico

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le opzioni facoltative che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.

Rinuncia al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Società, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente del veicolo identificato in polizza, che al momento del sinistro risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Terzi Trasportati

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 54 del Codice della Strada, assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone.

Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose la garanzia è limitata al personale di scorta o addetto al carico e allo scarico. L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

La condizione è identificata in polizza come condizione speciale T.

Sgombero neve

Qualora sia stata rilasciata **specificata autorizzazione da parte dell'Autorità competente** l'assicurazione copre anche i danni

derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato. La condizione è identificata in polizza come condizione speciale V.

Articolo 13

Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità);
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- nel caso di veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- per i danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società tuttavia:

- limitatamente al caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope limita il proprio diritto di rivalsa:
 - all'importo di euro 5.000,00 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza,
 - all'importo di euro 20.000,00 nel caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall'ammontare del danno.
- rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.

La Società non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Articolo 14

Soggetti e rischi esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

Articolo 15

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS (ex ISVAP) ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

La denuncia deve essere presentata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, tutti i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, così come della documentazione prevista, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

Incidenti stradali con controparti estere

La richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'Impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

Articolo 25

Indennizzo diretto - Modalità per la denuncia del Sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Società a mezzo:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a ABC Assicura C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona;
- telegramma, inoltrato a ABC Assicura C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona;
- e-mail inviata all'indirizzo sinistriauto@abcassicura.it.

Articolo 17

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

Articolo 18

Attestazione dello stato di rischio

La Società mette a disposizione del contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.abcassicura.it), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Società (www.abcassicura.it) nella sezione "dematerializzazione attestato di rischio".

Qualora uno degli eventi sotto riportati abbia luogo dopo la conclusione del periodo di osservazione, il contraente e l'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria) hanno diritto al rilascio, nelle modalità descritte ai commi precedenti, dell'attestazione di rischio aggiornata:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (con risoluzione o cessione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Società consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, si evidenzia che tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto ma, ha valenza puramente informativa, così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 19

Formula tariffaria Franchigia (condizione speciale - E)

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo contratto, il contraente può scegliere, a seconda del tipo veicolo, tra una delle franchigie base riportate nelle tabelle che seguono:

• Tabella Franchigia base

Tipo veicolo	Franchigia base
Motocarro	euro 150
Autobus	euro 250
	euro 500
Veicoli trasporto cose	euro 250
	euro 500

La gestione della franchigia riportata sul contratto e della classe di merito di CU avranno luogo sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole di seguito riportate.

Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA o assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA

1. Il contratto riporta l'importo della franchigia base scelta dal contraente ed è assegnato alla classe di C.U. 14 se:
 - il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - oppure
 - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura

al pubblico registro automobilistico;

2. **Il contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente e, **all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del contratto**. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il contraente è tenuto a fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto stesso.

3. In deroga a quanto sopra sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007. In tal caso il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella tabella che segue:**

• Tabella Franchigia base

Tipo veicolo	Maggiorazione della Franchigia base
Motocarro	euro 150
Autobus	euro 500 (per l'opzione fr. 250)
	euro 1.000 (per l'opzione fr. 500)
Veicoli trasporto cose	euro 150 (per l'opzione fr. 250)
	euro 200 (per l'opzione fr. 500)

Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca ad un veicolo già assicurato, lo stesso verrà emesso con l'importo della franchigia scelta dal contraente e assegnato alla classe di merito di C.U.:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Società.

Veicolo assicurato presso altra Impresa di assicurazione

1. Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU avrà luogo sulla base delle seguenti regole:

- **formula "tariffa fissa"**: assegnazione alla classe CU 14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- **formula "franchigia"**: assegnazione alla classe CU sulla base della tabella sotto riportata, che tiene conto della sinistrosità pregressa:

Anni senza sinistra	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. **Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.** Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e **richiede al contraente**, per il periodo residuo **una dichiarazione scritta**, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 c.c., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della Franchigia.**

Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società **richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.

In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia".

La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

3. **Validità dell'attestazione di rischio.** L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo contratto.

In assenza di detta dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia".

4. **Veicolo già assicurato all'estero.** Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero, **il contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** che consenta, partendo dalla classe di C.U. 14 (classe d'ingresso), l'assegnazione ad una delle classi di C.U., sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:

- **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
- **in presenza di sinistri:** determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U. (vedi sezione "Rinnovo del contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Il contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

In mancanza della documentazione giustificativa richiesta, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia".

5. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno (polizza temporanea), **il contraente deve fornire il precedente contratto temporaneo e il contratto è assegnato:**

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
- alla franchigia base scelta.

Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.

Qualora non venga consegnata la copia del contratto temporaneo precedente, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia".

6. Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca dati degli

attestati di rischio, il contratto sarà assegnato alla franchigia base scelta e alla classe di C.U., sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

In mancanza della dichiarazione sostitutiva, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia".

Revisione della classe di merito

1. L'assegnazione alla massima classe di C.U. di penalizzazione (18), per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, l'importo della franchigia scelto dal contraente, al momento dell'emissione del primo contratto, non è soggetto a variazioni anche nel caso in cui, nel periodo di osservazione come sotto definito, la Società abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

Periodo di osservazione

E' il periodo di tempo nel quale la Società osserva e registra gli eventuali sinistri commessi o subiti dall'assicurato e si quantifica come segue:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - **qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
2. Per gli aspetti normativi connessi alla gestione delle classi di C.U. si applicano, in quanto compatibili, i contenuti di cui alla sezione "rinnovo del contratto" della "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)".

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU

1. La sostituzione del veicolo, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito, dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

Relativamente alla classe di merito di C.U., è possibile mantenerla:

- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
2. In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo contratto con assegnazione alla classe di C.U. d'ingresso o, ove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Per gli aspetti normativi, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)".

Articolo 20

Formula tariffaria Tariffa Fissa

Formula tariffaria che non prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti dalla Società nel periodo di osservazione. Per gli aspetti normativi, quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla gestione delle classi di C.U. e alla documentazione probatoria da esibire o fornire, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)".

Articolo 21

Formula tariffaria Pejus (condizione speciale - G)

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Pejus", che prevede maggiorazioni di premio qualora la Società, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

Periodo di osservazione

E' il periodo di tempo nel quale la Società osserva e registra gli eventuali sinistri commessi o subiti dall'assicurato e si quantifica come segue:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo contratto, l'eventuale applicazione del "Pejus" e la gestione delle classi di merito di CU, avranno luogo sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole di seguito riportate.

Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA o assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA

1. Il contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 se:
 - il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - oppure
 - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
2. **Il contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente e, **all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del contratto**. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il contraente è tenuto a fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto stesso.
3. In deroga a quanto sopra sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007. In tal caso il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.**

Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al "Pejus" e alla classe di merito di C.U. avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Società.

Veicolo assicurato presso altra Impresa di assicurazione

1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di assicurazione, il contratto è assegnato:
 - alla classe di merito di C.U. riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati;

- al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:

• Tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"

Classe C.U. di assegnazione	Sinistri nell'ultimo periodo di osservazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

2. Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU avrà luogo sulla base delle seguenti regole:
 - formula "tariffa fissa": assegnazione alla classe CU 14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
 - formula "franchigia": assegnazione alla classe CU sulla base della tabella sotto riportata, che tiene conto della sinistrosità pregressa:

Anni senza sinistra	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

3. **Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.** Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e **richiede al contraente**, per il periodo residuo **una dichiarazione scritta**, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 c.c., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus**. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società **richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio**. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.
In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.
La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.
4. **Validità dell'attestazione di rischio.** L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo contratto.
In assenza di detta dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.
5. **Veicolo già assicurato all'estero.** Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero, il **contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** che consenta, partendo dalla classe di C.U. 14 (classe d'ingresso), l'assegnazione ad una delle classi di C.U., sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);

- **in presenza di sinistri:** determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U. (vedi sezione "Rinnovo del contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe di C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"" di cui al punto 1 della presente sezione.

Il contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

In mancanza della documentazione giustificativa richiesta, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.

6. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno (polizza temporanea), **il contraente deve fornire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
- alla tariffa fissa (no Pejus).

Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.

Qualora non venga consegnata la copia del contratto temporaneo precedente, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.

7. Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca dati degli attestati di rischio, il contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e alla tariffa "Pejus", sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore. **In mancanza della dichiarazione sostitutiva, il contratto è assegnato alla classe di C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.**

Revisione della classe di merito

1. L'assegnazione alla massima classe di C.U. (18) o l'applicazione del "Pejus" del 25%, per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il contratto è assegnato alla classe di C.U. e al "Pejus" in base alle «Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione» sotto riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Nella determinazione della classe di merito di C.U. così come del "Pejus" si dovrà tener conto altresì di eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi) e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Detta procedura prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta

riclassificazione del contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

3. Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di assicurazione che lo ha definito.

• Tabella delle regole evolutive classe C.U.

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

• Tabella delle regole di assegnazione del "Pejus"

Sinistri nel periodo di osservazione			
0	1	2	3 o più
Tassa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

4. **Passaggio senza seguito di un sinistro.** Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito di C.U. alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito per effetto del "Pejus" e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
5. **Riapertura di un sinistro.** Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive e assegnazione», di cui alla presente sezione, con i conseguenti conguagli del premio.
6. **Riscatto del sinistro.** In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive di cui alle «Tabelle delle regole evolutive e assegnazione», offrendo alla Consap, (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto) o alla Società (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi da essa determinati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
7. **Aggiornamento attestato di rischio.** Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
 - sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
 - sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU

1. La sostituzione del veicolo, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito, dà luogo a sostituzione del contratto solo in

caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).

Relativamente alla classe di merito di C.U., è possibile mantenerla:

- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

2. In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo contratto con assegnazione alla classe di C.U. d'ingresso o, ove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari-provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Per gli aspetti normativi, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)".

Articolo 22

Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 30 classi di merito interne (dalla 1 alla 30) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo contratto le classi di merito interna e CU vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

Assegnazione alla classe d'ingresso

1. Il contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 e alla classe interna:
 - 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi;
 - 4 per camper conto proprio uso privato se:
 - il veicolo è immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - oppure
 - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
2. Il contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il contraente è tenuto a fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto stesso.
3. In deroga a quanto sopra sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007.
In tal caso il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare;
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la

proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;

- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui al comma precedente, il contratto è assegnato alla classe interna 30 (C.U. 18).

Recupero della classe di merito

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di assicurazione;
- sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Società.

Veicolo assicurato presso altra Impresa di assicurazione

1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di assicurazione, il contratto è assegnato:
 - alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati;
 - alla classe di merito interna sulla base delle seguenti regole:
 - a) determinazione della classe interna di origine in base al numero delle colonne della sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato di rischio nelle quali non compaia l'indicazione N.D. (non disponibile) e/o N.A. (non assicurato) come da tabella sotto riportata. Attenzione: qualora l'attestazione di rischio sia scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il contratto (anno corrente), nella determinazione degli anni assicurati, le annualità non valorizzate dalla tabella della sinistrosità pregressa, dovranno essere considerate come N.A. (non assicurato).

• Tabella classe di origine per autoveicoli trasporto cose conto proprio

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 1 e 8									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	5	8	11	14	17	20	23	26	29
5	6	9	12	15	18	21	24	27	29
4	7	10	13	16	19	22	25	28	29
3	8	11	14	17	20	23	26	29	29
2	9	12	15	18	21	24	27	29	29
1	10	13	16	19	22	25	28	29	29

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 9 e 18									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	9	12	15	18	21	24	27	30
5	7	10	13	16	19	22	25	28	30
4	8	11	14	17	20	23	26	29	30
3	9	12	15	18	21	24	27	30	30
2	10	13	16	19	22	25	28	30	30
1	11	14	17	20	23	26	29	30	30

• Tabella classe di collocazione per autoveicoli trasporto cose conto terzi

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 1 e 8									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	10	13	16	19	22	25	28	28
5	9	12	15	18	21	24	27	28	28
4	11	14	17	20	23	26	28	28	28
3	13	16	19	22	25	28	28	28	28
2	15	18	21	24	27	28	28	28	28
1	17	20	23	26	28	28	28	28	28

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 9 e 18									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	12	15	18	21	24	27	30	30
5	11	14	17	20	23	26	29	30	30
4	13	16	19	22	25	28	30	30	30
3	15	18	21	24	27	30	30	30	30
2	17	20	23	26	29	30	30	30	30
1	19	22	25	28	30	30	30	30	30

- b) Qualora dalla tabella della sinistrosità pregressa:
- non risultino sinistri pagati, il contratto verrà assegnato alla classe di origine;
 - risultino sinistri pagati, con responsabilità principale e/o con responsabilità concorsuale, il contratto verrà assegnato alla classe di merito di origine maggiorata di 3 classi per ogni sinistro.
- c) Nel caso di assunzione di un camper conto proprio ad uso privato per la collocazione della classe di merito interna si dovrà procedere come segue:
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia completamente valorizzata (esclusi N.A. o N.D.) e non risultano sinistri il contratto verrà assegnato alla classe di merito interna 1;
 - qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzata anche con N.A. (escluso N.D.) e non risultano sinistri, il contratto verrà assegnato alla classe di merito 4;
 - in tutti gli altri casi non contemplati si applicano le regole di cui ai punti 1 e 2 precedenti.
2. Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU avrà luogo sulla base delle seguenti regole:
- formula "tariffa fissa": assegnazione alla classe CU 14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
 - formula "franchigia": assegnazione alla classe CU sulla base della tabella sotto riportata, che tiene conto della sinistrosità pregressa:

Anni senza sinistra	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

3. **Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.** Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e **richiede al contraente**, per il periodo residuo **una dichiarazione scritta**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.** Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società **richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione.
- In assenza delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti il contratto è assegnato alla classe interna 30 (CU 18).** La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.
4. **Validità dell'attestazione di rischio.** L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato

alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo contratto.

- In assenza di detta dichiarazione il contratto è assegnato alla classe interna 30 (CU 18).**
5. **Veicolo già assicurato all'estero.** Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero, **il contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** che consenta, partendo dalla classe 14 (classe d'ingresso), l'assegnazione ad una delle classi di C.U., sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
- **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
 - **in presenza di sinistri:** determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U. (vedi sezione "Rinnovo del contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
- Una volta determinata la classe di C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base delle regole di cui al punto 1 della presente sezione.
- Il contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
- In mancanza della consegna della documentazione richiesta, il contratto sarà assegnato alla classe interna 30 (C.U. 14).**
6. Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno (polizza temporanea), **il contraente deve fornire il precedente contratto temporaneo** e il contratto è assegnato:
- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
 - alla classe di merito interna 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose contro proprio e conto terzi.
- Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e classe di merito interna come sopra indicato.
- Qualora non venga consegnata la copia del contratto temporaneo precedente, il contratto è assegnato alla classe interna 30 (C.U. 18).**
7. Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca dati degli attestati di rischio, il contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
- In mancanza della dichiarazione sostitutiva il contratto sarà assegnato alla classe interna 30 (C.U. 18).**

Revisione della classe di merito

1. L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione (interna 30 - C.U. 18) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato,

nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Nella determinazione della classe di merito si dovrà tener conto altresì di eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi) e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Detta procedura prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del contratto. Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia. Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di assicurazione che lo ha definito.

● **Tabella delle regole evolutive classi interne**

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" per autoveicoli trasporto cose conto proprio					
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri	5 o più sinistri
1	1	3	6	9	12	15
2	1	4	7	10	13	16
3	2	5	8	11	14	17
4	3	6	9	12	15	18
5	4	7	10	13	16	19
6	5	8	11	14	17	20
7	6	9	12	15	18	21
8	7	10	13	16	19	22
9	8	11	14	17	20	23
10	9	12	15	18	21	24
11	10	13	16	19	22	25
12	11	14	17	20	23	26
13	12	15	18	21	24	27
14	13	16	19	22	25	28
15	14	17	20	23	26	29
16	15	18	21	24	27	30
17	16	19	22	25	28	30
18	17	20	23	26	29	30
19	18	21	24	27	30	30
20	19	22	25	28	30	30
21	20	23	26	29	30	30
22	21	24	27	30	30	30
23	22	25	28	30	30	30
24	23	26	29	30	30	30
25	24	27	30	30	30	30
26	25	28	30	30	30	30
27	26	29	30	30	30	30
28	27	30	30	30	30	30
29	28	30	30	30	30	30
30	29	30	30	30	30	30

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" per autoveicoli trasporto cose conto terzi					
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri	5 o più sinistri
1	1	2	5	8	11	14
2	1	3	6	9	12	15
3	1	4	7	10	13	16
4	2	5	8	11	14	17
5	3	6	9	12	15	18
6	4	7	10	13	16	19
7	5	8	11	14	17	20
8	6	9	12	15	18	21
9	7	10	13	16	19	22
10	8	11	14	17	20	23
11	9	12	15	18	21	24
12	10	13	16	19	22	25
13	11	14	17	20	23	26
14	12	15	18	21	24	27
15	13	16	19	22	25	28
16	14	17	20	23	26	29
17	15	18	21	24	27	30
18	16	19	22	25	28	30
19	17	20	23	26	29	30
20	18	21	24	27	30	30

21	19	22	25	28	30	30
22	20	23	26	29	30	30
23	21	24	27	30	30	30
24	22	25	28	30	30	30
25	23	26	29	30	30	30
26	24	27	30	30	30	30
27	25	28	30	30	30	30
28	26	29	30	30	30	30
29	27	30	30	30	30	30
30	28	30	30	30	30	30

● **Tabella delle regole evolutive classe C.U.**

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- Passaggio senza seguito di un sinistro.** Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito interna/CU alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
- Riapertura di un sinistro.** Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive» con i conseguenti conguagli del premio.
- Riscatto del sinistro.** In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella sopra riportata, offrendo alla Consap, (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto) o alla Società (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
- Aggiornamento attestato di rischio.** Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
 - sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
 - sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

Conversione della classe interna per cambio d'uso

In caso di cambio d'uso del veicolo da conto terzi a conto proprio e viceversa, relativamente alla classe interna si applicano le seguenti tabelle di conversione.

● Da Bonus/Malus Conto Terzi a Bonus/Malus conto Proprio

Classi di merito di provenienza CONTO TERZI	Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	2
9	3
10	4
11	5
12	5
13	6
14	7
15	8
16	9
17	9
18	10
19	11
20	12
21	13
22	13
23	14
24	15
25	16
26	17
27	17
28	18
29	19
30	20

● Da Bonus/Malus Conto Proprio a Bonus/Malus conto Terzi

Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO	Classi di merito di provenienza CONTO TERZI
1	6
2	8
3	9
4	10
5	11
6	13
7	14
8	15
9	16
10	18
11	19
12	20
13	22
14	23
15	24
16	25
17	27
18	28
19	29
20	30
21	30
22	30
23	30
24	30
25	30
26	30
27	30
28	30
29	30
30	30

GESTIONE DEL BONUS/MALUS

1. Premesso che:

- in caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito;
- la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate);

è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:

- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - e
 - nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
2. In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, ove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari-provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe di C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa":

- a) la proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti ad uno solo o più di essi.
Al contratto dovrà essere allegata una **dichiarazione di rinuncia della classe di merito** sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.
La classe di C.U. e la sinistrosità pregressa potranno essere conservate anche:
- nel caso in cui contestualmente alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;
 - dai cointestatori cedenti, al fine di usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al contratto dovrà essere allegata **la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.
- b) la proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.
Al contratto dovrà essere allegata una **dichiarazione di rinuncia della classe di merito** da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.
Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe di C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto, per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al contratto dovrà essere allegata **la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.
- c) l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing) a seguito di:
- mancato buon fine della vendita,
 - o
 - ritrovamento a seguito di furto totale,
- deve riassicurare il veicolo che nel frattempo, ai sensi del punto 1, è stato sostituito da altro veicolo di proprietà. E' previsto il recupero della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto. Al contratto dovrà essere allegata una **dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita** o nel caso di furto la **copia del verbale di ritrovamento del veicolo**.
- d) l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing) assicura un nuovo veicolo di sua proprietà e della medesima tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa qualora tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.
- Qualora il nuovo veicolo sia acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, sarà possibile applicare la presente norma solo qualora il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al contratto dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la copia del documento da cui si evince l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
 - la copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
- e) Il soggetto utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, provvede all'acquisto di detto veicolo.

Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.

Al contratto dovranno essere allegati:

- la copia della **documentazione attestante il riscatto del leasing**;
- la copia **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo dovrà essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.

- f) il soggetto utilizzatore di un veicolo intestato a portatore di handicap, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, acquista un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo e la copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evince la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.

- g) la proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi, e l'**autocertificazione dello stato di convivenza** con il "de cuius" al momento del decesso dello stesso.

- h) La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla Società di persone al Socio e viceversa.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince l'avvenuto trasferimento di proprietà.

- i) La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra società giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

Al contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince l'avvenuto trasferimento di proprietà e la **copia dell'atto societario** da cui si evince una delle azioni sopra descritte.

- j) ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

Articolo 23

Formula tariffaria Franchigia con Bonus/Malus (condizione speciale: M - trasporto cose conto proprio; N - trasporto cose conto terzi)

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma mista franchigia con Bonus/Malus. La franchigia, scelta dal contraente e precisata in polizza, è fissa ed assoluta per ogni sinistro.
2. Per la gestione del contratto si osservano, ove compatibili, le medesime disposizioni di cui alla "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)" con le seguenti particolarità:
 - Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a

rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

- Le maggiorazioni di premio (malus), previste dalla "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)" saranno applicate solo in presenza di sinistri, il cui importo liquidato anche parzialmente, nel periodo di osservazione, sia superiore all'importo della franchigia scelta dal contraente.
- Il passaggio da tariffa «Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale I/L) a tariffa «Franchigia con Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale M/N), è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto. Il contraente sceglie l'importo della franchigia e il premio viene calcolato con riferimento al coefficiente della classe di merito maturata nella tariffa «Bonus/Malus».

SEZIONE ASSISTENZA

Articolo 1

Oggetto della Copertura Assicurativa

Avvalendosi di una specifica convenzione stipulata tra la Società ed Mapfre Assistance Italia sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza sotto indicate qualora si verifichi un Sinistro.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Relativamente alla sezione "assistenza gommati pesanti, le prestazioni coprono anche l'eventuale rimorchio purché il sinistro avvenga quanto il rimorchio è agganciato alla motrice regolarmente assicurata con il prodotto "assistenza gommati pesanti", fermo restando che i massimali previsti per le singole prestazioni includono sempre i costi sia della motrice sia dell'eventuale rimorchi.

Articolo 2

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea e tutti quelli indicati nella Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.

Articolo 3

Esclusioni

Fermo restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali. Le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le prestazioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c..

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. L'Assicurato libera dal

segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai Massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai punti 20, 23 e 25 della garanzia assistenza base, ai punti 43, 46, 52 e 53 della garanzia assistenza top, e ai punti 66 e 67 della garanzia assistenza gommati pesanti verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Articolo 4

Disciplina delle prestazioni

In caso di Sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La richiesta di rimborso, sempreché autorizzata dalla Struttura Organizzativa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute da parte dell'Assicurato.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di due volte per tipo per ogni annualità assicurativa. Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero. Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Articolo 5

Obblighi a carico dell'Assicurato

L'Assicurato è tenuto ad inoltrare (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in ORIGINALE (non fotocopie).

ASSISTENZA BASIC
valida solo se espressamente
richiamata in polizza

Articolo 6

Soccorso stradale

6.a - Traino

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:

- errato rifornimento o congelamento del carburante;

- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale: immobilizzo del veicolo assicurato dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi), nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione o la riparazione sul posto come da successivo articolo 6.b.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, **può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve.**

6.b - Depannage (prestazione operante solo in Italia)

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:

- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale: immobilizzo del veicolo assicurato dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi). L'officina mobile effettuerà la sostituzione del pneumatico danneggiato sul posto, utilizzando il pneumatico in dotazione al veicolo; in assenza del kit di riparazione in dotazione al veicolo, la Struttura Organizzativa, organizzerà invece il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo del sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento l'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, **può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura) del veicolo o di necessità di montaggio delle catene da neve. Il costo della manodopera resta sempre a carico della Società.**

In tutti i casi, qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 6.a.

Articolo 7

Autodemolizione

(Prestazione operante in Italia e all'estero)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10/09/82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 30/04/92 art. 103; D.lgs. n. 22 del 05/02/1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti: al momento della richiesta della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Altri eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Articolo 8

Recupero del veicolo fuoristrada

Qualora in caso di Incidente il veicolo sia uscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Articolo 9

Auto in sostituzione

(Prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione uguale o superiore ad 8 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) ed anche in caso di fermo tecnico per giorni festivi con un massimo di 5 giorni continuativi e percorrenza illimitata. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante o pedaggi autostradali e quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge con le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se

l'Assicurato, previo benessere della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione. Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 200 Euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo.

Articolo 10

Richiesta documenti in caso di Furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con annotazione della perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Articolo 11

Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni meteorologiche;
- informazioni turistiche.

Articolo 12

Informazioni medico-sanitarie

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
- centri sanitari adeguati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni.

Articolo 13

Trasferimento in centro medico attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli di seguito elencati:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 14

Rientro dal centro medico attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle

condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 15

Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di 150 Euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (conducente e trasportati).

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 16

Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di Sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Società.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 17

Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente o incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il sinistro si verifichi entro 50 km dal comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio, fermo restando il massimale sottoindicato.

La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 300 Euro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo.

Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del massimale previsto.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 18

Invio di un autista

Qualora a seguito di Incidente l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al Conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 19

Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o Rapina parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 20

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino ad un importo massimo di 1.000 Euro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 21

Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 22

Viaggio di un Familiare

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 23

Anticipo spese legali

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di 1.000 Euro per Sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 24

Interprete a disposizione

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessita di un interprete, la Struttura Organizzativa vi provvede tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 1.000 Euro.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 25

Anticipo delle cauzioni: penale e civile

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'importo massimo per Sinistro di 6.000 Euro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.904.663

Oppure dall'estero al numero di Biella: **015- 255. 95.86**

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a **Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)**
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di Polizza;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

ASSISTENZA BEST

**valida solo se espressamente
richiamata in polizza**

Articolo 26

Traino

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo - comprese le spese per l'eventuale ripristino del manto stradale - fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro.**

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati, a condizione che il Sinistro come di seguito specificato si sia verificato al di **fuori del comune di residenza dell'Assicurato:**

- a) Immobilizzo del veicolo Assicurato a seguito di **foratura di pneumatici**, nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione sul posto come da successivo articolo 29 - Depannage in Italia;
- b) Immobilizzo del veicolo Assicurato a seguito di **smarrimento, furto, rottura o smagnetizzazione delle chiavi**;
- c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- d) Immobilizzo del veicolo Assicurato a seguito di **errato rifornimento o congelamento del carburante.**

Inoltre, su espressa richiesta dell'Assicurato, in ogni caso il veicolo potrà essere trainato fino ad un'officina scelta liberamente dall'Assicurato stesso, **purché l'officina si trovi in un raggio di 30 km dal luogo del Sinistro.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Articolo 27

Depannage (prestazione Operante solo in Italia)

Qualora a seguito di Guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo. **La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di 300 euro per Sinistro.**

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:

- a) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **smarrimento, furto, rottura o smagnetizzazione delle chiavi**;
- b) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- c) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **foratura di pneumatici**, purché si verifichi al di **fuori del Comune di residenza dell'Assicurato.** L'officina mobile effettuerà la sostituzione del pneumatico forato sul posto, utilizzando il pneumatico in dotazione al veicolo; in assenza del kit di riparazione in dotazione al veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà invece il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve. Il costo della manodopera resta sempre a carico della Società.

Articolo 28

Autodemolizione del veicolo

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione dal P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro, producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del Sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà (originale);
- targa dell'autoveicolo;
- (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti: al momento della richiesta della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Altri eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di Sinistri verificatosi all'estero.

Articolo 29

Recupero del veicolo fuoristrada

Qualora, in caso di Sinistro il veicolo sia uscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 euro per Sinistro**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

Articolo 30

Auto in Sostituzione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione uguale o superiore a 6 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) **con un massimo di 10 giorni continuativi**.

Nel caso in cui, al momento del Sinistro medesimo, oltre al conducente siano presenti a bordo del veicolo più di 3 (tre) trasportati, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio convenzionata e compatibilmente con la disponibilità in quel momento e sempre durante il normale orario di apertura, un'autovettura adibita, senza autista, a chilometraggio illimitato di categoria equivalente a quella del veicolo Assicurato, fino ad un massimo di 1.600 di cilindrata. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, le penali per la ritardata consegna del mezzo nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di pensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 250 euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.

L'operatività della presente prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

- a) qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro resti immobilizzato **per indisponibilità dei pezzi di ricambio** necessari alla riparazione, certificata via fax tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi di ricambio da parte dell'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per un **massimo di 2 (due) giorni**. Successivamente, ad avvenuta consegna dei pezzi di ricambio all'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 6 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione;
- b) Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro resti immobilizzato **nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse**, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per un **massimo di 2 (due) giorni** fino alla riapertura dell'officina autorizzata. Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 6 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione;
- c) Qualora il veicolo, resti immobilizzato a seguito di **atti di vandalismo e atti dolosi in genere** o abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) con un **massimo di 10 giorni continuativi**;

- d) Qualora a seguito di **Furto o Rapina** totali del veicolo, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato fino ad un **massimo di 40 giorni consecutivi**. Qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Struttura Organizzativa ed a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al giorno del ritrovamento.

Eventuale prolungamento oltre il periodo previsto.

In ogni caso l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa l'eventuale **prolungamento** a proprio carico dell'auto sostitutiva a tariffe convenzionate con Mapfre Asistencia, fermo restando che dovrà obbligatoriamente disporre di una Carta di Credito per poter accedere al servizio.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;**
- **demolizione del veicolo.**

Articolo 31

invio taxi per ritiro auto sostitutiva

Qualora a seguito della prestazione di cui al punto precedente l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione della Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 50 euro per Sinistro**.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 32

Richiesta documenti in caso di Furto totale del veicolo

Qualora a seguito di Furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico;
- certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Articolo 33

Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Articolo 34

Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, l'Assicurato successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza **tenendo la Società a proprio**

carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un import pari a quello necessario per compiere 600 km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Articolo 35

Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato fornirà le seguenti informazioni:

- Viabilità e percorribilità delle autostrade e delle principali strade extraurbane;
- Situazione meteorologica sulle strade;
- Informazioni automobilistiche (normativa in materia di RC auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggiare all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni legali (NUOVO codice della strada).

Articolo 36

Informazioni medico-sanitarie

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
- centri sanitari adeguati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni.

Articolo 37

Spese d'albergo

Qualora, a seguito di Sinistro il veicolo risulti immobilizzato o inutilizzabile e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendola Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, **fino ad un massimo di 300 euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).**

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 38

Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio

In caso di Sinistro che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o;
- un biglietto ferroviario di prima classe, oppure;
- un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato e di categoria equivalente a quella del veicolo Assicurato, fino ad un massimo di 1.600 di cilindrata, purché disponibile al momento della richiesta e nel rispetto delle condizioni richieste dalla Società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il Sinistro si verifichi entro il comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio, fermo restando il Massimale sotto indicato.

La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 1.000 euro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del Massimale previsto.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche al caso di forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 39

Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato.

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 40

Recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro, resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società **fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro e per anno assicurativo**. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 41

Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di Sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Società.

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 42

Invio di un autista

Qualora a seguito di Incidente l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato. **Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali**. **La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.**

Articolo 43

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 euro.**

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. **L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.** **L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.**

Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. **La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.**

Articolo 44

Trasferimento in centro medico attrezzato

Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli di seguito elencati:

- aereo sanitario; (limitatamente al caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei.

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 45

Rientro dal centro medico attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 46

Anticipo di spese mediche

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticipa, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture ad esse relative **fino a un importo massimo di euro 500,00 per Sinistro**. Se l'ammontare delle fatture supera l'importo di euro 500,00, la prestazione viene erogata dopo che siano date alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione delle somme stesse. **L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.600,00.** La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante qualora il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 47

Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi,

oppure in caso di Furto o Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.** Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza. L'operatività della presente garanzia viene estesa al caso di non riparabilità del veicolo in loco ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa; nel caso in cui la non riparabilità sia dovuta alla non reperibilità di pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha in ogni caso la facoltà di provvedere alla ricerca ed invio di tali pezzi in base al precedente articolo 43.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 48

Abbandono legale del mezzo all'estero

Qualora nei casi previsti dall'articolo 49, il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa in alternativa alla prestazione prevista dal suddetto articolo provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare il veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi e le eventuali spese di trasporto. **Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 49

Viaggio di un Familiare

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 50

Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato a causa di Infortunio o malattia improvvisa, come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa ricevuta la sua comunicazione organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di dieci (10) giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di 600 euro per Sinistro. Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. **La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

Articolo 51

Accompagnamento di minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un Familiare Convivente e residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo (sono escluse le spese di soggiorno). In seguito a richiesta, l'Assicurato dovrà comunicare i dati identificativi del Familiare alla Struttura Organizzativa, che provvederà a contattarlo ed a organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 52

Anticipo spese legali

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. **La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.** L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 53

Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'autorità fino ad un massimo di 6.000 euro per Sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 54

interprete a disposizione

Qualora in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato oppure in seguito ad Infortunio, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 euro.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 55

Trasmissione di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.904.663

Oppure dall'estero al numero di Biella: **015- 255. 95.86**

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di Polizza;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

**ASSISTENZA GOMMATI PESANTI
valida solo se espressamente
richiamata in polizza**

Articolo 56

Soccorso Stradale

56.a Traino

Qualora in seguito a guasto o incidente il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 1.000 Euro per sinistro. A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata. La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento. Se il traino viene effettuato con percorso misto autostrada e strade normali il massimale previsto per la prestazione è comunque di 1.000 Euro per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, **mentre rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa. Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.**

56.b Recupero del veicolo

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 2.500 Euro per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita

dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

56.c Informazioni su rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

Articolo 57

Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 250 Euro per sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla carta di circolazione.

Articolo 58

Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, sempreché siano reperibili presso i concessionari ufficiali italiani. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società fino ad un massimo di 500 Euro per sinistro.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla carta di circolazione.

Articolo 59

Consulti medici immediati

Qualora, in seguito ad infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa tramite i propri medici gli fornirà le informazioni e i consigli richiesti.

Articolo 60

Spese d'albergo

Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione del veicolo, l'Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 150 Euro complessivi per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 61

Rientro dei passeggeri

Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato per almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe), oppure
- un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla Società di noleggio.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250 Euro complessivi per sinistro.

In caso di noleggio di un'autovettura, restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 62

Invio di medicinali urgenti

Qualora, a seguito di infortunio conseguente ad incidente da circolazione, l'Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società. La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 63

Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio conseguente a incidente, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 64

Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in territorio italiano, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 2.500 Euro complessivi per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 65

Interprete a disposizione all'estero

Se, in caso di arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato o di sequestro del veicolo in seguito ad incidente, l'Assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 66

Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto l'onorario di un legale fino ad un massimo di 500 Euro per sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 67

Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di 3.500 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800.904.663

Oppure dall'estero al numero di Biella: **015- 255. 95.86**

Oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a **Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di Polizza;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE CONDIZIONI GENERALI valida solo se espressamente richiamata in polizza

Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG - Assicurazioni - S.p.A. Sede e Direzione Generale: Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono Centralino:

045.8290411

Fax per invio nuove denunce di sinistro:

045.8290557

Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro:

045.8290449

Articolo 1

Oggetto della Copertura Assicurativa

Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, fino ai massimali di 11.000,00 per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all'art. 2:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le spese di cui ai punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, lett. c).

L'assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 9.

Articolo 2

Casi garantiti

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art 3 "Esclusioni" punto i);
- f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- g) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 2.500,00. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. **Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".**

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parzialderoga dell'esclusione di cui all'art. 3 - Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

Articolo 3

Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) e dell'art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di incidente) del Codice della Strada;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) in materia fiscale ed amministrativa;
- h) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- i) per controversie con la Società.

Articolo 4

Decorrenza della garanzia

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 5, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetta da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Articolo 5

Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R.: rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale. Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la

Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.

Articolo 6

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Articolo 7

Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 5, sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva

autorizzazione della Società gestionaria.

L'eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Articolo 8

Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente sono integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze vanno invece a favore della

Articolo 9

Estensione territoriale

Le prestazioni garantite al precedente art. 2 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in: Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale ed il risarcimento danni extracontrattuale; o Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

CORPI VEICOLI TERRESTRI MRA CAUTO CVT ABC VEICOLI COMMERCIALI

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE CVT Condizioni Generali

Articolo 1

Conclusione del Contratto e periodo di copertura

Il Contratto è concluso al momento in cui il Contraente riceve la Polizza/quietanza di pagamento. Le Coperture Assicurative operano esclusivamente se indicate in Polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, sempreché sia stato pagato il Premio pattuito; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avranno termine alle ore 24 del giorno indicato nella Polizza.

Articolo 2

Pagamento del Premio

Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per il periodo assicurativo di un anno. Il pagamento del Premio può essere corrisposto in un'unica soluzione oppure in più rate che devono essere pagate alle scadenze previste in Polizza, contro rilascio di quietanze che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Se alla scadenza della rata il Contraente non paga la successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento. Il contratto è risolto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti (art. 1901 del C.C.). Il pagamento del Premio può avvenire con le modalità consentite dalla legge e precisate dalla Società o dall'Intermediario con cui è concluso il Contratto di Assicurazione, che includono: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa o dell'intermediario. Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa. L'importo indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dall'impresa all'Intermediario.

Articolo 3

Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun Sinistro, il Contraente ha diritto a recedere dal Contratto ed a ricevere in restituzione il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.

Per avvalersi di questo diritto, il Contraente dovrà:

- comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto;
- restituire immediatamente tramite posta raccomandata tutti i documenti ricevuti (Polizza, certificato e carta verde), facendo fede a riguardo la data del timbro postale.

Alla ricezione dei documenti, la Società provvederà a rimborsare il Contraente.

Articolo 4

Modalità di sottoscrizione del Contratto

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle Coperture Assicurative richieste e la correttezza dei Massimali/somme assicurate, delle Franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Società mediante, fax o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto di Assicurazione.

Articolo 5

Durata del Contratto e proposta di rinnovo

Fermo restando quanto sopra, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza. La Società o l'intermediario si riservano la facoltà di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, direttamente sul sito internet della Società o chiamando il Numero Verde ovvero per il tramite dell'Intermediario

incaricato dall'Impresa, al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del Premio con le modalità indicate dalla Società o dall'Intermediario.

Articolo 6

Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, **su richiesta dell'assicurato**, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 7

Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Società del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Articolo 8

Cessazione del rischio

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo;
 - distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso,
 - nonché furto o rapina senza ritrovamento;
- il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata), salvo il caso di furto o rapina.
- La Società su richiesta del contraente provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:
- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
 - risoluzione del contratto;
 - cessione del contratto.

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione)

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la polizza sia resa valida per un altro veicolo di proprietà:

- del medesimo intestatario al PRA;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare. La Società si riserva la facoltà di accettare tale richiesta.

Qualora l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Risoluzione del contratto

Il contraente può risolvere il contratto con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usfruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della copia:

- del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di alienazione del veicolo;
- dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo;

Qualora il veicolo sia stato dato in conto vendita, e la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè venga presentata idonea documentazione.

Relativamente al caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento;
- incendio totale;

la risoluzione del contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa senza restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita. Qualora il contratto sia stato emesso con frazionamento, la Società provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza. In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio.

Cessione del contratto

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società ha la facoltà di accettare l'eventuale cessione del contratto. Sul contratto ceduto non sono ammesse variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Articolo 9

Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Articolo 10

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Articolo 11

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Articolo 12

Responsabilità Civile Auto

Qualora il veicolo sia assicurato presso la Società anche per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, le presenti condizioni integrano quelle RCA.

Articolo 13

Richiesta di informazioni

Eventuali richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo potranno essere rivolte presso l'Intermediario ovvero direttamente alla Società. La Società provvede a fornire riscontro nel termine di venti giorni tenuto conto delle specifiche richieste.

**CORPI VEICOLI TERRESTRI
SEZIONE NORME COMUNI ALLE
GARANZIE CVT
INCENDIO E COLLISIONE CON
ANIMALI SELVATICI, EVENTI
ATMOSFERICI, FURTO E ATTI
VANDALICI, KASKO**

Articolo 14

Denunce di Sinistro

Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali

testimoni, **devono essere inviate alla Società entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. **Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo.** Dovrà inoltre essere allegata **copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità** e vistata dalla stessa. **L'assicurato** salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina **deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare** il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Società.

Articolo 15

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di:

- Infocar per i veicoli in esso compresi;
- Eurotax giallo, limitatamente ai veicoli per trasporto di cose aventi peso superiore a 3.500 kg;
- alle riviste specializzate, per i veicoli di altra natura.

In tutti i casi al momento del sinistro si dovrà tener conto della diminuzione di valore o del degrado d'uso delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino.

Sono esclusi i danni derivanti da privazione d'uso o da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa, le spese di ricovero del veicolo danneggiato e quelle sostenute per il trasporto ed il traino del medesimo.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Articolo 16

Scoperto

Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Società corrisponde all'assicurato la somma liquidabile a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo **eventuale minimo non indennizzabile che resterà a carico dell'assicurato.**

Articolo 17

Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti. Ciascuna delle parti, tuttavia, ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno.

In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo. Qualora, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede il Contraente. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria. I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Articolo 18

Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose danneggiate

La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il Sinistro corrispondendone il controvalore.

Articolo 19

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Società, l'assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

- per le garanzie incendio, atti vandalici e Kasko, a richiesta della Società, **l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al P.R.A del veicolo;**
- per la garanzia incendio **copia del verbale dei vigili del fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità;
- per la garanzia furto, la liquidazione avrà luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia di sinistro e per questo **l'assicurato deve produrre alla Società i seguenti documenti:**
 1. **estratto cronologico generale del P.R.A.** o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
 2. **copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI** contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A. e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., **copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione** per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
 3. **procura notarile a vendere in originale**, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
 4. **dichiarazione d'impegno**, in caso di ritrovamento del veicolo **ad estinguere il debito con l'erario** o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo;
 5. documentazione riguardante la **cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo** qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
 6. tutte le **chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali** e duplicati del veicolo.

INCENDIO E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

Articolo 20

Oggetto del contratto

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:

- incendio;
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Articolo 21

Tipo di garanzia incendio

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o relativo minimo sono indicati in Polizza.

Articolo 22

Collisione con animali selvatici

Se espressamente indicato in polizza, la Società rimborsa **fino alla concorrenza di 3.000 € e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo** al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dallo stesso in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.

La garanzia è prestata:

- a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
- alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.

Ferme le esclusioni dell'articolo che segue, **la garanzia non è operante:**

- per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;

- per i danni avvenuti sulla rete autostradale.

Articolo 23

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i **danni causati da semplici bruciature** non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- i **sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;**
- i **sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo** - comunque insorto, controllato o meno - **di energia nucleare o di radioattività;**
- i **sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive** ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, **nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- i **danni determinati da dolo o colpa grave** dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i **danni subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope** secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- i **danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- i **danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.**

CORPI VEICOLI TERRESTRI EVENTI ATMOSFERICI

*(Garanzia valida solo se espressamente
richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di
assicurazione)*

Articolo 24

Eventi atmosferici

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:

- trombe d'aria;
- uragani;
- bufere e tempeste;
- grandine.

La garanzia è prestata:

- **purché gli eventi sopra descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;**
- **con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.**

Articolo 25

Eventi atmosferici versione estesa

Se espressamente richiamato in polizza e a parziale deroga di quanto indicato nelle **Esclusioni**, la garanzia è estesa oltre ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, grandine, anche conseguenti a:

- alluvioni e inondazioni;
- allagamenti, purché conseguenti ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane e smottamenti, purché non derivanti da terremoto o da eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata:

- **purché gli eventi sopra descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;**
- **con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.**

Articolo 26

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i sinistri avvenuti a seguito di alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- i danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.

FURTO E ATTI VANDALICI

(Garanzie valide solo se espressamente richiamate/valorizzate in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 27

Oggetto della Copertura Assicurativa

La Società indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.

Articolo 28

Tipi di garanzia furto o rapina

In relazione alla marca/modello la garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in polizza.

Articolo 29

Atti vandalici

Se espressamente richiamato in polizza e a parziale deroga di quanto indicato nelle **Esclusioni**, la garanzia è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni Nucleari, Biologiche, Chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. **La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.**

In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.

Limitatamente ai danni parziali che si verificano:

- entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata sul valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- tra il 5° e il 6° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata per un valore pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e comunque non inferiore a € 1.750;
- dal 7° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata per un valore pari al 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e comunque non inferiore a € 1.750.

In ogni caso sul danno parziale liquidabile a termini di polizza, o sul valore assicurato minimo di 1.750 €, sarà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile riportato in polizza.

Articolo 30

Atti vandalici (incendio doloso)

Se espressamente richiamato in polizza e a parziale deroga di quanto indicato nelle **Esclusioni**, la garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti avvenuti in caso di incendio doloso.

Limitatamente ai danni parziali che si verificano:

- entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata sul valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

- tra il 5° e il 6° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata per un valore pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e comunque non inferiore a € 1.750;
- dal 7° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia è prestata per un valore pari al 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, e comunque non inferiore a € 1.750.

In ogni caso sul danno parziale liquidabile a termini di polizza, o sul valore assicurato minimo di 1.750 €, sarà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile riportato in polizza.

In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza.

Articolo 31

Recuperi

L'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

1. Recupero del veicolo prima del pagamento dell'indennizzo: la Società risponde dei danni a norma dell'art. 13 e seguenti. In tal caso, la Società si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo;

2. Recupero dopo il pagamento dell'indennizzo: l'assicurato.

Ha la facoltà di scegliere se:

- **procedere alla vendita del veicolo tramite la Società;**
- **oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società.**

Nel primo caso l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Società ed agevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso, l'assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo. Tuttavia se la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Società e assicurato.

Articolo 32

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;
- i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo:
 - **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - **imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
- i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;
- i danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- i danni da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici

KASKO

(Garanzia valida solo se espressamente richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 33

Oggetto del contratto

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza

l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motopropulsione identificato (garanzia solo collisione);
- collisione, urto o ribaltamento (garanzia completa) avvenuti durante la circolazione;

Articolo 34

Tipo di garanzia Kasko - Garanzia completa e solo collisione
La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

Articolo 35

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
- i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- i danni avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i sinistri avvenuti:
 - autodromo;
 - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni determinati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- i danni occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- i danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.

ESTENSIONE OPTIONALS E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE

(Estensione valida solo se espressamente richiamata/valorizzata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 36

Estensione optional e accessori fonoaudio-visivi non di serie
Se valorizzata in polizza in modo affermativo ("SI") l'omonima estensione, e a parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie incendio e collisione con animali selvatici, eventi atmosferici, furto e atti vandalici e kasko, la Società indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.

L'indennizzo non supererà il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo

non indennizzabile indicato in polizza in corrispondenza della garanzia furto).

L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a € 8.000,00.

Articolo 37

Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste dalla garanzia colpita.

CORPI VEICOLI TERRESTRI SEZIONE NORME COMUNI AI PACCHETTI LARGE, PLUSPOWER, ULTRAPOWER E TRAVEL

Articolo 38

Denunce di Sinistro

Le denunce di sinistro, con l'indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni, **devono essere inviate alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.**

Nella denuncia dovrà essere indicato il luogo dove è custodito il veicolo. Per talune prestazioni dovrà inoltre essere allegata **copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.**

Articolo 39

Liquidazione dei danni e pagamento dell'Indennizzo

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti e per talune prestazioni previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Articolo 40

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- i danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

CORPI VEICOLI TERRESTRI PACCHETTO COPERTURA INCONVENIENTI LARGE Copertura assicurativa valida solo se espressamente richiamata in polizza e per i seguenti veicoli: autocarri, autobus, veicoli uso speciale, roulotte, motocicli uso privato, motocarri uso privato

Articolo 41

Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa fino a concorrenza di 260 Euro per evento, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Articolo 42

Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate

La Società indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 Euro per sinistro.

Articolo 43

Spese per sostituzione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 250 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.

Articolo 44

Soccorso vittime della strada

L'assicurazione è prestata fino a Euro 155 per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una **dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificazione dell'autorità di polizza** intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Società **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.

L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Articolo 45

Spese per la duplicazione della patente di guida

La Società, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

Articolo 46

Danni indiretti

L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.

L'assicurazione si intende prestata sulla base di un **indennizzo di euro 11 per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, **con il massimo di 30 giorni** per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

Articolo 47

Garanzia tassa automobilistica

La Società in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere all'assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. **La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.**

**CORPI VEICOLI TERRESTRI
PACCHETTO PLUSPOWER
Copertura assicurativa valida solo
se espressamente richiamata in
polizza e per i autocarri conto
proprio fino a 3.500 kg**

Articolo 48

Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa fino a concorrenza di 500 Euro per evento, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il

parkeggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Articolo 49

Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate

La Società indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La garanzia è prestata con il **limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.**

Articolo 50

Spese per sostituzione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 500 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.

Articolo 51

Soccorso vittime della strada

L'assicurazione è prestata fino a Euro 155 per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una **dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificazione dell'autorità di polizza** intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Società **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.

L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Articolo 52

Spese per la duplicazione della patente di guida

La Società, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

Articolo 53

Danni indiretti

L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.

L'assicurazione si intende prestata sulla base di un **indennizzo di euro 11 per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, **con il massimo di 30 giorni** per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

Articolo 54

Garanzia tassa automobilistica

La Società in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere all'assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

Articolo 55

Intervento autoambulanze

La Società assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

Il limite del rimborso è fissato in Euro 155 per sinistro.

Articolo 56

Spese di reimmatricolazione del veicolo per Furto con smarrimento delle targhe

In caso di smarrimento o Furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo Assicurato, la Società, rimborserà fino

alla concorrenza di 500 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.

Articolo 57

Assicurazione cristalli

La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di Euro 750 per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetropcar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a Euro 400 per anno assicurativo.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non è valida per:

- **rigature, abrasioni, scheggiature;**
- **i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;**
- **i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.**

CORPI VEICOLI TERRESTRI PACCHETTO ULTRA POWER

Copertura assicurativa valida solo se espressamente richiamata

Prodotto valido per veicoli trasporto cose indipendentemente dal peso massimo a pieno carico. Sono prestate le medesime garanzie del prodotto plus power.

CORPI VEICOLI TERRESTRI PACCHETTO TRAVEL

Copertura assicurativa valida solo se espressamente richiamata in polizza

Sono prestate le medesime garanzie del prodotto plus power, a differenza del seguente articolo:

Articolo 58

Assicurazione cristalli

La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in polizza, con i seguenti massimali:

- **riparazione:** fino a Euro 800 per anno assicurativo;
- **sostituzione:**
 - fino a Euro 800 per anno assicurativo se la sostituzione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetropcar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti);
 - fino a Euro 400 per anno assicurativo se la sostituzione avviene presso centri diversi da quelli indicati al punto precedente.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

La garanzia non è valida per:

- **rigature, abrasioni, scheggiature;**
- **i danni causati alle parti dell'autovettura assicurata a seguito della rottura dei cristalli;**
- **i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.**

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI

Copertura assicurativa valida solo se espressamente richiamata in polizza

Articolo 1

Oggetto della Copertura Assicurativa

Con la presente Copertura Assicurativa denominata "Protezione

Conducente" la Società garantisce la corresponsione di un Indennizzo nel caso in cui l'Assicurato-Conducente subisca un Infortunio a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la Circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata anche qualora il contraente, o un suo familiare convivente, sia alla guida di un'autovettura presa a noleggio tramite car sharing.

La Copertura Assicurativa è prestata a condizione che l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'Infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di Circolazione.

Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri sino a 3.500 kg e camper, la Copertura Assicurativa vale anche per gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, ai Beneficiari.

L'Indennizzo è determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'Infortunio.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del Sinistro, la presente garanzia coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

Sono compresi nella presente Copertura Assicurativa anche gli infortuni derivanti/subiti:

- a) da annegamento;
 - b) da folgorazione;
 - c) da asfissia non di origine morbosa;
 - d) da assideramento o da congelamento;
 - e) da colpi di sole e di calore;
 - f) occasionati da malori o perdita di conoscenza;
 - g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
 - h) da colpa grave dell'assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 c.c.);
 - i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
 - j) durante la messa in moto del veicolo;
 - k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
 - l) in caso di caduta in acqua del veicolo.
- Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.

Articolo 2

Esclusioni

Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa gli infortuni determinati o conseguenti a:

1. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile ai sensi del presente Contratto di Assicurazione;**
2. **azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;**
3. **guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di Stupefacenti o Sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;**
4. **uso del veicolo diverso da quello stabilito dalla carta di Circolazione;**
5. **guida del veicolo da parte di un allievo/Conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla Legge;**
6. **infarti, ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;**
7. **partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;**
8. **guerre, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;**
9. **pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motori;**
10. **eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;**
11. **trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
12. **manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazioni o per motivi di carattere eccezionale.**

Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in Polizza contro la volontà del Contraente.

Articolo 3

Limiti di età

La Copertura Assicurativa vale per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti.

Articolo 4

Risoluzione del Contratto

Premesso che non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengono in corso di Contratto, trattandosi di aggravamento di Rischio in relazione al quale la Società non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, il Contratto si intenderà risolto dalla prima scadenza del contratto successiva all'insorgenza dell'affezione.

Articolo 5

Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro
Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro famigliari, devono comunicare per iscritto alla Società il verificarsi di ogni Sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l'Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza. ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

Articolo 6

Denuncia dell'Infortunio e oneri relativi

La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato con una dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Articolo 7

Pagamento dell'Indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Articolo 8

Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo

Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad Infortunio, la determinazione ad essi relativa può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

Articolo 9

Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE MORTE

Articolo 10

Morte per Infortunio

La Società corrisponde, in caso di decesso dell'Assicurato per Infortunio, la somma assicurata ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.

Articolo 11

Cumulo dell'indennità

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Articolo 12

Morte presunta

Se la salma dell'assicurato non viene ritrovata, **la Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli articoli 60 e 62 del codice civile.**

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE INVALIDITA' PERMANENTE

Articolo 13

Invalidità Permanente per Infortunio

La Società corrisponde l'Indennizzo in caso di Invalidità Permanente per Infortunio totale o parziale dell'Assicurato.

L'Indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di Invalidità Permanente, **al netto dell'eventuale franchigia operante in Polizza**, secondo i seguenti criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente per Infortunio totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente parziale, l'Indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella sotto riportata.

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza	8%
compromissioni significative della crasi ematica	
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di

una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Anchilosi:

della scapola-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%

Paralisi completa:

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

Amputazione:

sopra della metà della coscia	70%
sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%

Amputazione o perdita parziale di:

un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Criteri specifici di indennizzabilità.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Criteri particolari di indennizzabilità

Se l'Infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente parziale non prevista in Tabella si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'Infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella indicata nella scheda di Polizza e ai criteri sopra elencati, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

Massimo indennizzo per lesioni plurime

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il 100%.

Articolo 14**Franchigia su Invalidità Permanente**

Le prestazioni previste dall'art. 13, indipendentemente dalla somma assicurata, sono soggette all'applicazione di una franchigia del 5%. Pertanto, qualora l'invalidità permanente sia di grado inferiore al 5% non si farà luogo ad alcun indennizzo. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente. Limitatamente agli autobus e ai filobus: la franchigia applicata è del 3%. Pertanto, qualora l'invalidità permanente sia di grado inferiore al 3% non si farà luogo ad alcun indennizzo. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Articolo 15**Invalidità specifica**

Si conviene che i casi di Invalidità Permanente, indennizzabili a termini di Polizza, di grado non inferiore al 60%, accertato con i criteri di cui all'art. 13, e che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale Assicurato per il caso di invalidità permanente.

Le presenti pattuizioni contrattuali non sono operanti per gli Assicurati in possesso di patente F e per quelli che al momento del Sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'art. 13.

Articolo 16**Decesso indipendente dall'Infortunio**

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/ aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

Articolo 17**Cumulo d'indennità**

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità Permanente e in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza tuttavia richiedere il rimborso nel caso contrario.

**SEZIONE DIARIA DA RICOVERO
valide solo se espressamente
richiamate****Articolo 18****Diaria da ricovero per infortunio**

In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Società corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici. La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 120 giorni per anno assicurativo.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

**SEZIONE RIMBORSO SPESE DI
CURA PER INFORTUNIO
valide solo se espressamente
richiamate****Articolo 19****Rimborso spese di cura per infortunio**

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla

concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, **e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75,00 euro e il massimo di 250,00 euro.**

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:

- **Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale** - accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;**
 - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - rette di degenza;
 - assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
 - esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) **effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale.**
Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;
 - tickets relativi alle prestazioni che precedono.Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.
Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, **la Società corrisponde una diaria sostitutiva di 50,00 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.**
- **Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale** - gli accertamenti diagnostici, le

radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) **effettuati nei giorni successivi all'infortunio.**

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

- **Cure e protesi dentarie da infortunio.**

Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie **con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.** Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.

La Società restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle note, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Danni individuale

La Società Abc Assicura Spa con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR), **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di *marketing* del**

Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.abcassicura.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;**
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾.** La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di *marketing*;** Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- 6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾,** ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;

(6) quali ad esempio analisi tariffarie;

(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

(9) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

(11) vedi nota 9;

(12) vedi nota 9;

(13) vedi nota 9;

(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali, associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizione e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

IL TITOLARE R.L.P.T.

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽¹⁸⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.



ABC ASSICURA S.P.A. - Sede legale: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - E-mail: informazioni@abcassicura.it - Pec: abc.assicura@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imp. di VR 00647820232
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 147512 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00054 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Cap. Soc. Euro 8.925.000 i.v. - Impresa aut.
all'eserc. delle assic. a norma del decreto ministeriale del 8 marzo 1982 - G.U. n. 76 del 18 marzo 1982 - Società soggetta all'attività di direz. e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona
www.abcassicura.it